Viaggio attraverso la storia di Boves

- a cura del Prof. Mario Martini -

LE DONNE E IL DIRITTO ALL'EREDITÀ

Tuttavia i casi di separazione coniugale concessi su richiesta della donna dovevano essere piuttosto rari, non solo perché la legge era restia a riconoscerle questo diritto ma soprattutto perché difficilmente essa poteva fare affidamento su altri redditi personali. Per rendercene conto è infatti sufficiente soffermarci sui capitoli che gli Statuti di Boves riservano al diritto di eredità.

Come già si è visto tutte, o comunque quasi tutte, le proprietà immobiliari erano concentrate nelle mani dell'uomo capo famiglia; alla sua morte i beni venivano normalmente ripartiti tra gli eredi maschi con esclusione delle femmine. A queste ultime il capofamiglia aveva provveduto in precedenza con la costituzione di una dote. L'ammontare della dote, corrispondente ad una quota marginale dell'asse ereditario, veniva quasi sempre fissato prima del matrimonio e, di norma, influiva ai fini della stipulazione del contratto matrimoniale: una figlia miseramente dotata difficilmente poteva aspirare ad un marito appartenente ad una famiglia benestante. Questa consuetudine, largamente diffusa nella società medievale, viene fedelmente recepita da alcuni capitoli che disciplinano il diritto di eredità. Si tratta di capitoli piuttosto complessi la cui stesura originaria è andata soggetta a modifiche, precisazioni e aggiunte che ne rendono difficile la lettura ma che tuttavia rispondono alla logica di escludere la donna bovesana dalla ripartizione dei beni ereditari.

In particolare il 26° capitolo del secondo libro degli Statuti non lascia dubbi in merito: "La donna una volta che la dote o la maggior parte della dote le sia stata trasferita e solennemente promessa, oppure lasciata in eredità, non può successivamente pretendere, nè per se stessa nè per i suoi discendenti, niente altro oltre quella dote".

L'articolazione di questo capitolo lascia intendere che le donne, pur non mettendo in discussione la loro inferiorità giuridica, abbiamo timidamente richiesto che il loro diritto alla successione venisse riconosciuto almeno nel caso in cui tra i famigliari non ci fossero eredi diretti di sesso maschile. Eppure, contro ogni logica, la loro richiesta venne esaminata soltanto per essere respinta: "Le donne dotate non hanno diritto alla successione anche in mancanza di agnati[1] e cognati, in quanto possono ereditare i collaterali ed altri della parentela in modo che le donne siano assolutamente escluse da detta successione... in modo che i beni rimangano ai parenti di linea maschile". E perché non sussistessero ulteriori dubbi, questo stesso dispositivo venne ripreso e ribadito in modo inequivocabile nell'ultimo comma del 26° capitolo: "Si chiarisce pertanto che la figlia dotata o da dotarsi nella forma stabilita dagli Statuti non può assolutamente, oltre alla dote, chiedere ed ottenere alcunché dei beni paterni, materni, dei fratelli, delle sorelle, degli avi, delle ave, né di altri... E ciò valga per il passato, il presente e il futuro".

Soltanto col passare del tempo, per non eludibili problemi di giustizia e per assecondare le pressanti richieste delle donne, esse verranno ammesse ad ereditare almeno nel caso in cui non fossero reperibili parenti maschi oppure quando il testatore riservava loro una piccola parte dell'eredità a titolo di supplemento di dote.

Però, fatte queste concessioni, il legislatore non poteva non porsi il problema se le donne fossero o meno in grado di difendere adeguatamente le loro proprietà. E naturalmente, considerato che "come l'esperienza insegna esse con minacce, blandizie ed altri accorgimenti, vengono costrette dai mariti a vendere i beni dotali ed extradotali in pregiudizio e danno proprio" si ritenne doveroso porre dei limiti alla disponibilità dei beni. E difatti venne introdotto un apposito capitolo con il quale "in considerazione della debolezza del sesso femminile e per preservare i beni delle donne", si disponeva che "qualunque donna maritata, non maritata o vedova, non può vendere i suoi beni, né alienarli, né vincolarli a favore del marito, né prestare consensi a vendite e alienazioni e obbligazioni, senza l'espressa volontà e consenso di due consanguinei".

È proprio il caso di dire che, di fronte a tali premurose attenzioni, alla donna non restava altro che esprimere la sua incondizionata gratitudine.

(1) Agnati: parenti in linea maschile, discendente da maschi.

(continua)